



COMUNE di  
COCCAGLIO

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2025*

## Sommario

TITOLO I Disposizioni generali.....	6
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE.....	6
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	6
Capo II – COMPETENZE E RESPONSABILITA’ .....	6
Art. 2 Competenze.....	6
Art. 3 Responsabilità.....	6
Capo III - GRATUITA’ E ONEROSITA’ DEI SERVIZI.....	7
Art. 4 Servizi gratuiti.....	7
Art. 5 Servizi a pagamento.....	7
TITOLO II Polizia Mortuaria .....	7
Capo I - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.....	7
Art. 6 Adempimenti conseguenti al decesso .....	7
Art. 7 Trattamenti consentiti e osservazione delle salme .....	8
Art. 8 Dichiarazione di morte .....	8
Art. 9 Denuncia della causa di morte.....	8
Art. 10 Accertamento necroscopico.....	9
Art. 11 Referto all’Autorità giudiziaria .....	9
Art. 12 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali od ossa umane .....	9
Capo II - OSSERVAZIONI E AUTORIZZAZIONI AL SEPPELLIMENTO.....	9
Art. 13 Termini di osservazione.....	9
Art. 14 Modalità di osservazione .....	10
Art. 15 Deposito di osservazione e obitori.....	10
Art. 16 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento .....	10
Art. 17 Riscontro diagnostico e autopsia.....	11
Capo III – FERETRI.....	11
Art. 18 Deposizione del cadavere nella cassa e caratteristiche del feretro.....	11
Art. 19 Verifica e chiusura dei feretri.....	12
Capo IV – AUTORIZZAZIONI .....	12
Art. 20 Autorizzazioni Comunali.....	12
Art. 21 Autorizzazioni dell’Azienda Tutela della Salute (ATS) .....	13
Capo V – TRASPORTI E RITI FUNEBRI .....	13
Art. 22 Definizione e effettuazione del trasporto funebre .....	13
Art. 23 Riti funebri .....	14
TITOLO III Cimitero e modalità di sepoltura .....	14
Capo I - CIMITERO .....	14



Art. 24 Ubicazione e conformazione del cimitero.....	14
Art. 25 Disposizioni di gestione e vigilanza.....	15
Art. 26 Ammissione al cimitero .....	15
Capo II – PIANO CIMITERIALE COMUNALE.....	16
Art. 27 Norma di rinvio.....	16
Capo III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI .....	16
Art. 28 Inumazione .....	16
Art. 29 Fossa.....	16
Art. 30 Cassa per inumazione.....	16
Art. 31 Deposito del feretro nella fossa.....	17
Art. 32 Tumulazione.....	17
Art. 33 Deposito del feretro nel loculo.....	17
Art. 34 Ornamenti e decori delle sepolture .....	17
Art. 35 Sepoltura provvisoria.....	18
Capo IV – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, E TRASLAZIONI.....	18
Art. 36 Esumazioni.....	18
Art. 37 Esumazioni ordinarie .....	19
Art. 38 Esumazioni straordinarie .....	20
Art. 39 Estumulazioni .....	20
Art. 40 Estumulazioni ordinarie.....	20
Art. 41 Estumulazioni straordinarie.....	21
Art. 42 Avvisi di scadenza per esumazioni/estumulazioni ordinarie .....	22
Art. 43 Esumazioni/estumulazioni a pagamento e gratuite.....	22
Art. 44 Traslazione dei feretri all’interno del cimitero.....	22
Art. 45 Raccolta dei resti mortali .....	23
Art. 46 Oggetti da recuperare.....	23
Art. 47 Recupero e smaltimento dei materiali .....	23
Art. 48 Chiusura del cimitero .....	23
Capo V – CREMAZIONE.....	23
Art. 49 Crematorio .....	23
Art. 50 Autorizzazione alla cremazione .....	24
Art. 51 Avvio al crematorio .....	24
Art. 52 Urne cinerarie.....	25
Art. 53 Consegna e affidamento delle ceneri.....	25
Art. 54 Dispersione delle ceneri .....	26
Capo VI – POLIZIA CIMITERIALE.....	26
Art. 55 Orario .....	26



Art. 56 Disciplina dell'ingresso.....	26
Art. 57 Divieti speciali .....	27
Art. 58 Sanzioni.....	28
Art. 59 Manutenzioni .....	28
TITOLO IV Concessioni .....	28
Capo I – CRITERI DI ASSEGNAZIONE, DURATA E TARIFFE DELLE CONCESSIONI .....	28
Art. 60 Tumulazioni, inumazioni e sepolture private.....	28
Art. 61 Durata e tariffe .....	30
Art. 62 Uso tombe di famiglia.....	30
Art. 63 Prenotazione della sepoltura.....	31
Art. 64 Assegnazione gratuita .....	31
Capo II – RINNOVO, PROROGA E SUBENTRO.....	31
Art. 65 Rinnovo e proroga .....	31
Art. 66 Subentro.....	31
Capo III – REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA ED ESTINZIONE.....	32
Art. 67 Revoca.....	32
Art. 68 Decadenza .....	32
Art. 69 Rinuncia.....	33
Art. 70 Estinzione .....	33
TITOLO V Lavori privati nel cimitero e imprese di pompe funebri .....	33
Capo I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	33
Art. 71 Accesso al cimitero .....	34
Art. 72 Autorizzazioni e permessi di costruzione per sepolture private .....	34
Art. 73 Recinzione delle aree e materiali di scavo.....	34
Art. 74 Responsabilità .....	34
Art. 75 Circolazione dei mezzi e deposito di materiali .....	35
Art. 76 Orario di lavoro e sospensione dei lavori.....	35
Art. 77 Vigilanza.....	35
Capo II – PERSONALE OPERANTE NEL CIMITERO.....	35
Art. 78 Obblighi e divieti.....	35
TITOLO VI Disposizioni finali.....	36
Capo I – DISPOSIZIONI VARIE.....	36
Art. 79 Assegnazione gratuita di sepoltura a Ministri di Culto.....	36
Art. 80 Planimetria della struttura cimiteriale.....	36
Art. 81 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	36
Capo II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI .....	36
Art. 82 Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	36



Art. 83 Norma finale e di rinvio .....	37
SCHEMI GRADI PARENTELA E AFFINITÀ.....	38
Disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali .....	39



# TITOLO I

## Disposizioni generali

### Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

#### Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo comune, ad integrazione delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
- c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) alle disposizioni normative regionali, con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 22/2003, al Regolamento Regionale n. 6/2004, al Regolamento Regionale n. 1/2007 e al Regolamento Regionale n. 4/2022.

### Capo II – COMPETENZE E RESPONSABILITA'

#### Art. 2 Competenze

1. Le funzioni e le attività di polizia mortuaria di competenza dell'Amministrazione comunale sono esercitate dagli uffici comunali, secondo le determinazioni organizzative stabilite dall'amministrazione stessa, nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito d.Lgs 267/2000) e dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento pubblico del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (di seguito d.Lgs 165/2001). Le funzioni sono svolte avvalendosi, ove ritenuto necessario e opportuno, per gli aspetti igienico-sanitari, del contributo della competente Azienda di Tutela della Salute (ATS).
2. Spettano al Responsabile dei Servizi Cimiteriali l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento di carattere gestionale, senza che occorra la preventiva deliberazione dell'organo politico, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
3. Competono al Responsabile dell'Ufficio Tecnico gli aspetti tecnico-strutturali del Cimitero.

#### Art. 3 Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale garantisce che, all'interno del cimitero, siano evitate situazioni di pericolo a persone, animali e/o cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.



## Capo III - GRATUITA' E ONEROSITA' DEI SERVIZI

### Art. 4 Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente *Regolamento*.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) il servizio di osservazione delle salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie;
  - b) la fornitura della cassa, il trasporto, la sepoltura o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie che, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, e delle disposizioni regionali correlate, secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)* e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'ISEE qualificante lo stato d'indigenza o lo stato di bisogno della famiglia;
  - c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - d) le operazioni di esumazione/estumulazione straordinarie disposte d'ufficio o in esecuzione per ordine dell'Autorità giudiziaria;
  - e) l'utilizzo del deposito mortuario nei soli casi previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia;

### Art. 5 Servizi a pagamento

1. Tutti gli altri servizi, non compresi nel precedente articolo, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
2. L'Amministrazione comunale può individuare, con specifico atto della Giunta comunale, particolari servizi mortuari e/o cimiteriali da erogare a tariffa agevolata purché vengano quantificati i relativi oneri e i mezzi di copertura.
3. Ove la legge modifichi l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza necessariamente modificare il presente *Regolamento*.

## TITOLO II

### Polizia Mortuaria

#### Capo I - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

##### Art. 6 Adempimenti conseguenti al decesso

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di stato civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del DPR 285/1990 e all'articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 03 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1977, n. 127 (di seguito DPR 396/2000).
2. Il medico curante o chi per esso, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall'articolo 69 della L.R. 33/2009.
3. L'Ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 74 del DPR 396/2000 e del comma 3 dell'articolo 72 della L.R. 33/2009, si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo



e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione, la cremazione.

4. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri di cadavere si applicano l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 6 del DPR 285/1990.
5. Per i nati morti si applica il comma 1 dell'articolo 7 del DPR 285/1990.
6. Per i prodotti abortivi si applica il comma 2 dell'articolo 7 del DPR 285/1990.
7. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'articolo 3 del DPR 254/2003.

#### **Art. 7 Trattamenti consentiti e osservazione delle salme**

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo o ne è incaricato dalla famiglia, nei luoghi consentiti dagli articoli 10 e 11 del Reg. Reg. 4/2022, con le modalità di cui all'articolo 70 della L.Reg. 33/2009.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere può essere deposto nella cassa. Il feretro può essere chiuso e successivamente inumato, tumulato o cremato esclusivamente trascorso il periodo di osservazione ordinariamente fissato, ovvero quello ridotto nei casi previsti.
3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale 22 agosto 1994, n. 582 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" (di seguito dm 582/1994), autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico, l'autopsia ovvero i trattamenti conservativi eventualmente richiesti.
4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.

#### **Art. 8 Dichiarazione di morte**

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza delle predette figure, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende anche ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è firmata da chi compila l'apposito modulo, e contiene i dati occorrenti e gli adempimenti conseguenti, ai sensi del DPR 396/2000.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività pubblici o privati sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore sanitario o altra persona delegata dalla rispettiva Amministrazione.

#### **Art. 9 Denuncia della causa di morte**

1. Il medico curante, e in sua assenza il medico che ne assume le funzioni, deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia all'Ufficiale di stato civile della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda predisposta dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'ATS.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia vige anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del DPR 285/1990.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ATS dispone circa il trasporto, il trattamento e la destinazione.



7. Presso l'ATS viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

#### **Art. 10 Accertamento necroscopico**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore dall'ora del decesso, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 16, comma 2 del presente Regolamento. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 08.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
2. L'accertamento necroscopico ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ATS.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; le medesime funzioni sono svolte dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato per i decessi in strutture residenziali, socio-sanitarie o socio-assistenziali; all'Amministrazione comunale vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, l'Amministrazione comunale, udito il competente servizio della ATS, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda e il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

#### **Art. 11 Referto all'Autorità giudiziaria**

1. Il medico che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale.
2. In tali casi all'Autorità giudiziaria spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti, nei casi suesposti, qualora rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, l'Ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 3 del DPR 285/1990 e dell'articolo 76 del DPR 396/2000.

#### **Art. 12 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali od ossa umane**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco, che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'ATS. Inoltre l'ATS deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità giudiziaria.

### **Capo II - OSSERVAZIONI E AUTORIZZAZIONI AL SEPPELLIMENTO**

#### **Art. 13 Termini di osservazione**

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto:
  - a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento,
  - b) nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici secondo quanto previsto dall'articolo 8 del DPR 285/1990 e dal Dm 582/1994;
  - c) nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione;



- d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio dell'ATS.
3. L'osservazione è da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

#### **Art. 14 Modalità di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione di cui al successivo articolo anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettronici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né essere vestito, né collocato nella cassa prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, il competente servizio dell'ATS prescrive le speciali misure cautelative.

#### **Art. 15 Deposito di osservazione e obitori**

1. L'Amministrazione comunale deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. L'Amministrazione comunale può assicurare la disponibilità di un deposito di osservazione e di un obitorio in strutture deputate allo scopo e con i requisiti di legge, opportunamente convenzionate con il Comune stesso.
3. L'ammissione al deposito di osservazione o all'obitorio è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona incidentata o, infine, dall'Autorità giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. In caso di unico locale, il medesimo dovrà essere sottoposto a disinfezione a cura e spese dell'Amministrazione comunale.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avvenire in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'ATS o in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
7. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
8. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
  - a) alla sala del commiato.
  - b) alla camera mortuaria della struttura sanitaria.
  - c) all'abitazione propria o dei familiari.
9. Il trasporto di una salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione è svolto secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 72 della L.reg. 33/2009 e sono a carico dei familiari richiedenti.
10. Il Sindaco per motivi di interesse pubblico e/o in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

#### **Art. 16 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento, la chiusura del feretro e la sepoltura di cadaveri e di nati morti devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione al seppellimento



dell'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per la sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dal comma 2 dell'articolo 7 del DPR 285/1990, a richiesta dei familiari sono sepolti nel cimitero previo rilascio del permesso di trasporto e di sepoltura a cura dell'ATS. In mancanza della richiesta di sepoltura si procede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche.
4. Quando è data sepoltura a un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

#### **Art. 17 Riscontro diagnostico e autopsia**

1. Il riscontro diagnostico è un esame settorio effettuato allo scopo di chiarire le cause del decesso e viene effettuato sui cadaveri secondo le prescrizioni degli articoli 37, 38 e 39 del DPR 285/1990.
2. L'autopsia è un esame autoptico normalmente disposto dall'autorità giudiziaria al fine di verificare eventuali ipotesi di reato e viene effettuata sui cadaveri secondo le prescrizioni dell'articolo 45 del DPR 285/1990.
3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del DPR 285/1990, i risultati devono essere comunicati all'Ufficiale di stato civile e da quest'ultimo al competente servizio dell'ATS per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
4. Quando risulta che la causa di morte sia stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia riconducibile ad un reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.
5. Le spese per il riscontro diagnostico e per le autopsie sono a carico del soggetto per il quale sono effettuati.
6. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

### **Capo III - FERETRI**

#### **Art. 18 Deposizione del cadavere nella cassa e caratteristiche del feretro**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che la distanza del trasporto funebre. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le seguenti caratteristiche:
  - a) Per le casse destinate al trasporto, all'eventuale cremazione e alla successiva sepoltura, si devono osservare i requisiti di cui all'articolo 30 del DPR 285/1990.
  - b) Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con apposito decreto del Ministero della Salute sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
  - c) Per le tumulazioni in loculi stagni i cadaveri sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.
  - d) I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa aventi le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 31 del DPR 285/1990.
  - e) Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, da parte della competente ATS, il rinnovo del feretro.
  - f) Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza della cassa alle caratteristiche della sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stata impiegata la doppia cassa e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  - g) In ogni caso le salme di cui ai precedenti commi d) e e) possono essere inumate anche se la cassa non corrisponde alle caratteristiche previste dal presente articolo.



- h) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della impresa costruttrice.
  - i) È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
2. In ciascuna cassa deve essere racchiuso un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
  3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o Avvolto in lenzuola.
  4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con altre cautele che si rendessero necessarie.
  5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'ATS, a mezzo del proprio servizio competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 19 Verifica e chiusura dei feretri**

1. La chiusura del feretro deve essere fatta dall'incaricato dell'attività funebre, che deve accertare l'identità del cadavere, l'avvenuto rilascio del permesso di sepoltura e, ove richiesto, l'autorizzazione al trasporto. Deve verificare inoltre che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'articolo precedente e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto da effettuare.
2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari all'ATS competente, in particolare in relazione ai trasporti all'estero.
3. All'estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti i sigilli a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
4. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di sepoltura e agli altri documenti che accompagnano il cadavere.
5. Qualora il cadavere venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.
6. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica inossidabile e non alterabile o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome del cadavere contenuto, le date di nascita e di morte.
7. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **Capo IV – AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 20 Autorizzazioni Comunali**

1. L'Amministrazione comunale, tramite l'Ufficiale di stato civile autorizza:
  - a) la inumazione o la tumulazione di cadavere o di nato morto, come previsto dal comma 3 dell'articolo 72 della L.reg. 33/2009;
  - b) la cremazione di cadavere o di nato morto, come previsto dall'articolo 12 del Reg. regionale 4/2022;
  - c) la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri, come previsto dall'articolo 13 del Reg. regionale 4/2022;
  - d) l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso, come previsto dall'articolo 14 del Reg. regionale 4/2022;
  - e) la esumazione e la estumulazione;
  - f) la inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;



- g) la tumulazione e la cremazione di ossa;
- h) la traslazione di feretri, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi da una sepoltura a una diversa;
- i) ogni altra operazione cimiteriale non elencata ai punti precedenti.

#### **Art. 21 Autorizzazioni dell'Azienda Tutela della Salute (ATS)**

1. L'ATS competente per territorio autorizza:
  - a) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del DPR 285/1990;
  - b) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili del comma 2 dell'articolo 3 del DPR 254/2003.

### **Capo V – TRASPORTI E RITI FUNEBRI**

#### **Art. 22 Definizione e effettuazione del trasporto funebre**

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle case funerarie, al luogo delle onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio utilizzando mezzi idonei alla tipologia di trasferimento e al numero di personale necessario, secondo le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto funebre si configura come servizio pubblico locale a ogni effetto di legge.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del DPR 285/1990 e, nell'ambito comunale, dal presente *Regolamento*.
3. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e delle parti anatomiche riconoscibili si applicano le disposizioni relative al trasporto di cui all'articolo 3 del DPR 254/2003.
4. Il trasporto interno al cimitero è considerato trasferimento interno di resti mortali ed eseguito a cura degli addetti preposti.
5. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle attività funebri in possesso dei requisiti individuati dalla L.reg. 33/2009 e dal Reg. regionale 4/2022. Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente *Regolamento* o da provvedimenti ad esso conseguenti.
6. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
7. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 9 del Reg. regionale 4/2022, se provenienti dalla Regione, o di cui all'articolo 20 del DPR 285/1990, se provenienti da fuori Regione, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dall'Ufficiale di stato civile competente e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica.
8. L'ATS è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché all'eventuale personale della struttura di destinazione la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.
9. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni articolo di cui al precedente articolo 18. Ogni trasporto è soggetto ad autorizzazione corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciate dall'Ufficiale di Stato Civile.
10. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura/cremazione nonché dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.
11. I trasporti di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane e ceneri, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui alla legislazione nazionale, come integrate dal Reg. regionale 4/2022.
12. Il trasporto funebre deve essere effettuato da attività funebri, qualificate in base alle disposizioni normative vigenti, che siano state autorizzate a tale attività dal comune presso cui ha sede l'impresa.



13. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e/o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
14. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, chi è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre prende accordi con il comando del Corpo di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
15. Il trasporto di cadavere per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con Regio Decreto 01 luglio 1937, n. 1379 *Approvazione dell'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937* (di seguito rd 1379/1937), o ad altri atti di diritto internazionale, o che si tratti di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del DPR 285/1990.
16. Per il trasporto di cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra l'Italia e la Santa Sede, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055 *Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938* (di seguito rd 1055/1938).

#### **Art. 23 Riti funebri**

1. I ministri della chiesa cattolica e degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione Italiana, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in Chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario allo svolgimento della cerimonia religiosa. La sosta per particolari cerimonie religiose viene preventivamente concordata e autorizzata dall'Amministrazione comunale.
3. I funerali civili o con rito religioso potranno utilizzare gratuitamente gli spazi appositamente individuati all'interno del cimitero. Tali spazi potranno altresì essere utilizzati per cerimonie collettive di commemorazione.
4. Le disposizioni per lo svolgimento dei riti funebri sono stabilite con Decreto Sindacale. Nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione comunale.

### **TITOLO III**

#### **Cimitero e modalità di sepoltura**

##### **Capo I - CIMITERO**

#### **Art. 24 Ubicazione e conformazione del cimitero**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del rd 1265/1934 e dell'articolo 75 della L.reg. 33/2009, il Comune di Coccaglio provvede al servizio di sepoltura dei defunti presso la struttura cimiteriale comunale di via Francesca, 19C.
2. Il complesso cimiteriale, è individuato negli elaborati del Piano Cimiteriale comunale, che si può riassumere come segue:
  - **CIMITERO STORICO:**
    - CAMPI A, B, C, D, E, F, G, H, Ldx;
    - SETTORI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
    - SETTORI I e L;
    - Campo inumazione est/ovest;
    - Giardino degli Angeli.
  - **CIMITERO NUOVO:**
    - SETTORE 17 (nord, sud, est, ovest);
    - Giardino delle Rimembranze (di futura realizzazione, a seguito di modifica del Piano



### **Art. 25 Disposizioni di gestione e vigilanza**

1. L'Amministrazione comunale, secondo quanto disposto dall'articolo 75 della L.reg. 33/2009, provvede alla gestione, alla custodia, alla manutenzione e agli altri servizi connessi alle funzioni cimiteriali in economia oppure mediante affidamento a terzi con forme gestionali ritenute idonee e legittime ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'Amministrazione comunale gestisce l'ordine e la sorveglianza cimiteriale compresi gli aspetti igienico-sanitari, per i quali si avvale della consulenza dell'ATS.
3. Le operazioni di inumazione e tumulazione e di traslazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, di prodotti del concepimento, parti anatomiche riconoscibili, ossa o ceneri umane sono riservate al personale addetto al cimitero e/o a personale specializzato all'occorrenza incaricato.
4. Compete esclusivamente all'Amministrazione comunale la programmazione delle operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 del DPR 285/1990.
5. È vietato il seppellimento di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti del concepimento, parti anatomiche riconoscibili, ossa o ceneri umane in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le indicazioni di cui all'articolo 105 del DPR 285/1990.

### **Art. 26 Ammissione al cimitero**

1. A norma dell'articolo 337 del Rd 1265/1934, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ogni comune deve disporre di un cimitero con almeno un reparto a inumazione.
2. A norma dell'articolo 75 della L.reg. 33/2009, devono essere ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, cittadinanza, culto, ecc.:
  - a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;
  - b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune;
  - c) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - d) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10.09.1990 n° 285;
  - g) i resti mortali delle persone sopra elencate.
  - h) i resti mortali e le ceneri di defunti già sepolti nel cimitero comunale.
3. I cadaveri delle persone non rientranti nei precedenti casi, e in presenza di situazioni particolari ed eccezionali, possono essere tumulati nel cimitero di Coccaglio previo deliberazione della giunta comunale.
4. L'Ufficiale di stato civile, su indicazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, in caso di giustificati motivi relativi alla scarsa disponibilità di sepolture o spazi di inumazione, può negare il seppellimento per feretri, resti mortali, ossa e ceneri di defunti residenti fuori dal comune di Coccaglio.
5. L'ammissione al cimitero di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti del concepimento, parti anatomiche riconoscibili, ossa o ceneri umane deve avvenire nel rispetto dei contenuti del presente *Regolamento* in tema di concessioni.
6. Qualsiasi forma di ammissione al cimitero che non preveda una specifica concessione, deve comunque essere preventivamente comunicata al competente ufficio comunale, nelle forme di legge, al fine di autorizzarne l'esecuzione. A titolo meramente esemplificativo si chiarisce che appartengono a questa fattispecie le dispersioni di ceneri all'interno del giardino delle rimembranze, l'inserimento nell'ossario/cinerario comune di ossa o ceneri, ecc.
7. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'articolo 74 del DPR 396/2000 dall'Ufficiale dello stato civile.



8. Nel cimitero nuovo, i loculi per i feretri, le cassette resti ossei e le urne cinerarie vengono assegnati seguendo l'ordine dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, seguendo la numerazione progressiva predefinita di questa tipologia di sepolture, in base alla data e all'ora del decesso.
9. Nel cimitero storico, l'assegnazione di loculi per i feretri, le cassette resti ossei e le urne cinerarie, non segue una numerazione progressiva, ma il cittadino può scegliere liberamente.

## **Capo II – PIANO CIMITERIALE COMUNALE**

### **Art. 27 Norma di rinvio**

1. Il Consiglio Comunale approva il Piano Cimiteriale comunale, con le finalità, le modalità, gli elaborati previsti dal Reg. regionale 4/2022 e in particolare dall'articolo 18 e dall'allegato II dello stesso.
2. Fino all'approvazione del primo Piano Cimiteriale in applicazione del Reg. regionale 4/2022, valgono le norme di edilizia cimiteriale di cui ai piani e regolamenti comunali vigenti, fatte salve le modifiche conseguenti all'entrata in vigore del presente *Regolamento*.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a revisionare il Piano Cimiteriale almeno ogni 10 anni e comunque nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 18 del Reg. regionale 4/2022.

## **Capo III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

### **Art. 28 Inumazione**

1. Per inumazione si intende la sepoltura di un feretro in terra, ove il feretro è costituito da una cassa (o bara) in legno e dal cadavere ivi contenuto.
2. Ogni feretro che viene inumato deve contenere un solo cadavere e deve essere sepolto in una fossa separata dalle altre. Solamente la madre con il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una medesima fossa.
3. le nuove sepolture hanno durata di 20 anni, computati dal giorno della sepoltura. L'operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
4. Nell'ambito del cimitero sono previsti particolari campi per la reinumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

### **Art. 29 Fossa**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata per non meno di 2,00 m di profondità dal piano di campagna e avere una dimensione al fondo dello scavo di almeno 2,20 m in lunghezza, 0,80 m in larghezza e distare l'una dall'altra di almeno 0,50 m per ciascun lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di età inferiore a 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2.00 m dal piano di campagna e avere una dimensione al fondo dello scavo di almeno 1,50 m in lunghezza, 0,50 m in larghezza e distare l'una dall'altra di almeno 0,50 m per ciascun lato. La superficie da lasciare scoperta per ciascuna fossa deve essere pari ad almeno 0,30 m<sup>2</sup>, al fine di garantire l'azione degli agenti atmosferici.
3. All'interno dei campi di inumazione, i monumenti funebri - copri sepoltura - in pietra naturale sono costituiti, a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico presentando idonea pratica edilizia, da un basamento orizzontale e da una lapide verticale. Le basi copri sepoltura devono avere le seguenti dimensioni massime: 1,0 m di lunghezza, 0,80 m di larghezza e 0,20 m di altezza dal piano di campagna. Nella parte finale del basamento, in corrispondenza della testa del defunto, sarà possibile installare una lapide, contenete l'immagine e i dati del defunto, che però non potrà avere una altezza superiore a 0,70 m. Complessivamente pertanto il monumento funebre non potrà avere una altezza complessiva superiore a 0,90 m dal piano di campagna.
4. Non è ammessa la realizzazione e collocazione di altra tipologia di elementi di segnalazione.

### **Art. 30 Cassa per inumazione**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Tale divieto è esteso anche per le parti decorative delle casse.



2. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro comune per i quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno qualora necessario.

### **Art. 31 Deposito del feretro nella fossa**

1. Il deposito dei feretri all'interno delle fosse deve essere svolto da personale autorizzato all'operazione che può anche avvalersi di dispositivi manuali e/o meccanici di ausilio al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza degli operatori cimiteriali preposti.
2. Deposito il feretro nella fossa, questa viene immediatamente riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
3. Le operazioni di deposito dei feretri all'interno delle fosse non possono essere svolte da parenti del defunto o da dolenti in genere.

### **Art. 32 Tumulazione**

1. Per tumulazione si intende la sepoltura in loculo, nicchia, forno o tomba di famiglia, di un feretro, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria.
2. Nei loculi colombari, nelle sepolture private, e nelle cellette ossario è consentito depositare una o più cassette resti ossei/urne cinerarie secondo le modalità e nei limiti seguenti:
  - a) La traslazione o la tumulazione di cassette resti ossei o urne cinerarie può avvenire all'interno di un loculo occupato da un feretro del coniuge o di un familiare con grado di parentela entro il terzo grado (in linea diretta o collaterale) o di un affine entro il primo grado nel numero complessivo di tre defunti, di cui massimo due ospiti. Tale traslazione/tumulazione può avvenire solamente nel caso in cui vi sia spazio per una collocazione decorosa.
  - b) La traslazione o la tumulazione di urne cinerarie può avvenire altresì in un loculo occupato da una cassetta resti ossei, ovvero da un'urna cineraria sempre nel rispetto dei legami parentali indicati al punto a), e sempre nel numero massimo di tre defunti, di cui massimo due ospiti. Tale traslazione/tumulazione può avvenire solamente nel caso in cui vi sia spazio per una collocazione decorosa.
  - c) Le traslazioni di cui ai commi a) e b) si configurano quali "ricongiungimenti" e seguono la scadenza della concessione originaria del loculo. Alla scadenza della concessione del defunto ospitante il loculo/ossario dovrà essere liberato e ogni ospite dovrà avere altra collocazione.
  - d) Resta a carico dei parenti o degli aventi causa il pagamento della spesa per la deposizione delle cassette resti ossei o delle urne cinerarie. Sono inoltre a carico dei richiedenti la traslazione la rimozione e la successiva collocazione della relativa lapide marmorea.

### **Art. 33 Deposito del feretro nel loculo**

1. Il deposito dei feretri, delle cassette di resti ossei o delle urne cinerarie all'interno dei loculi, degli ossari o delle nicchie cinerarie deve essere svolto da personale autorizzato all'operazione che può anche avvalersi di dispositivi manuali e/o meccanici di ausilio.
2. Deposito il feretro, il loculo deve essere immediatamente sigillato in modo tale da evitare la dispersione dei gas putrefattivi in ambiente esterno, anche se all'aperto.

### **Art. 34 Ornamenti e decori delle sepolture**

1. A seguito di nuova inumazione o reinumazione, la superficie della fossa deve essere lasciata scoperta, per almeno 6 mesi, al fine di garantire l'assestamento e l'azione degli agenti atmosferici nel terreno. L'autorizzazione alla realizzazione di monumenti funebri copri fossa viene rilasciata dall'Ufficio Tecnico, previa presentazione di idoneo progetto che contenga tutti gli elementi ritenuti prescrittivi.
2. Decorso il tempo indicato al comma 1, sarà possibile realizzare e porre in opera i monumenti funebri copri fossa che devono presentare le caratteristiche specificate all'art. 29 comma 3 del presente *Regolamento*. Il posizionamento delle lapidi deve rispettare l'allineamento dei viali e alle sepolture preesistenti;



3. Per i monumenti funebri copri fossa, il concessionario deve realizzare a proprie spese un basamento che deve garantire la stabilità nel tempo del manufatto.
4. La responsabilità per la rottura del manufatto di copertura/chiusura delle sepolture, della manutenzione e ripristino di eventuali assestamenti della tomba sono a totale carico del concessionario.
5. L'Amministrazione comunale ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee, ogniquale volta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo. È altresì possibile provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

### **Art. 35 Sepoltura provvisoria**

1. Su richiesta motivata della famiglia del defunto, o di coloro che le rappresentano, l'Ufficio servizi cimiteriali può autorizzare la sepoltura provvisoria in uno dei loculi a tale scopo individuati nella struttura cimiteriale, previo pagamento del rimborso spese in misura fissa, come da tariffa approvata dalla Giunta comunale. La durata della sepoltura provvisoria non può essere illimitata, potrà avere una durata massima di 12 mesi. Oltre i termini stabiliti, il feretro dovrà obbligatoriamente avere una destinazione definitiva, salvo eventuale diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - b) per assoluta indisponibilità di loculi per la tumulazione definitiva;
  - c) in caso di sepolture private, per le quali sia necessario effettuare delle estumulazioni per liberare loculi.
3. La durata della sepoltura provvisoria non può protrarsi oltre un periodo di 12 mesi, ovvero fino alla definitiva conclusione dei lavori, ove l'avente titolo abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro, l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede a ordinare l'inumazione del feretro in campo comune. Il feretro, una volta inumato, non può essere nuovamente tumulato nei loculi per la sepoltura provvisoria, ma solo in tombe o loculi definitivi ovvero cremato, previo pagamento dei diritti relativi.
4. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette per resti ossei e di urne cinerarie.
5. Il canone di utilizzo della sepoltura provvisoria è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno della tumulazione provvisoria e quello della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. La concessione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso il competente Ufficio comunale.

## **Capo IV – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, E TRASLAZIONI**

### **Art. 36 Esumazioni**

1. Le esumazioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate, sono destinate a nuove inumazioni, secondo un criterio di rotazione.
2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo in caso, da parte degli operatori cimiteriali preposti che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ATS, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni ordinarie e/o straordinarie:
  - a) nei mesi da giugno ad agosto;



- b) quando trattasi di cadavere di persone morte per malattia infettiva contagiosa o portatore di radioattività, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ATS competente dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali preposti.
5. I soggetti aventi titolo ad agire, in particolare i concessionari o parenti entro il terzo grado, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della riservatezza.
6. Qualora alla scadenza della concessione e al termine del preavviso relativo alle operazioni di estumulazione ordinaria non pervenga alcuna comunicazione scritta da parte di parenti o aventi causa, ovvero gli stessi non risultino reperibili, l'estumulazione potrà essere consentita solamente a seguito di accertamenti e verifiche effettuate dall'Ufficio servizi cimiteriali. In caso di accertata irreperibilità dei parenti, il Responsabile dell'Ufficio servizi cimiteriali comunicherà agli addetti incaricati dove collocare i resti mortali di ciascun defunto.

### **Art. 37 Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso il periodo di concessione, a seconda delle necessità e delle disposizioni della Giunta Comunale.
2. Le esumazioni ordinarie possono aver luogo esclusivamente durante i mesi da gennaio a maggio e da settembre a ottobre. Non è prevista necessariamente la presenza di personale tecnico-ispettivo del competente servizio ATS.
3. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che vi provvede con proprio provvedimento.
4. Agli operatori cimiteriali preposti spetta accertare l'identità del cadavere esumato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato al momento dell'esumazione.
5. Quando si accerti che nel cimitero, per sopravvenute particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione del terreno si compie in un periodo più breve, il Ministero della Salute, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a 5 anni.
6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti esumati sono:
  - a) trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi); in tali casi i resti mortali devono essere deposti in contenitori di materiale biodegradabile. È consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino carattere di tossicità o di nocività e abbiano caratteri tali da non inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive. Nel caso di non ricorso all'uso di additivi il periodo viene fissato pari a 5 anni, mentre nel caso in cui vi si ricorra viene stabilito pari a 2 anni;
  - b) avvio a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previo assenso degli aventi diritto ad agire che si devono accollare ogni costo;
  - c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti aventi titolo ad agire. In relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione comunale ha facoltà di negare tale trattamento.
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione (90 giorni), si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dall'Amministrazione comunale e indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione o nell'avvio a cremazione.



8. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, i monumenti funebri copri fossa e gli altri ornamenti collocati sopra la fossa saranno depositati in uno spazio idoneo per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali tutto il materiale ivi depositato diviene di proprietà dell'Amministrazione comunale che eventualmente ne può disporre anche l'avvio a discarica.
9. È esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate all'inumazione.
10. L'estumulazione ordinaria delle sepolture deve essere effettuata durante la prima operazione massiva utile dopo il termine della concessione.

#### **Art. 38 Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione previsto nel comma 5 dell'articolo 37 del presente regolamento, sono ammesse esclusivamente in caso di:
  - a) provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
  - b) a richiesta dei famigliari, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per trasferimento ad altra sepoltura all'interno del cimitero, per trasferimento in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie, di cui al presente articolo sono richieste o ordinate con apposita istanza da parte dei soggetti aventi titolo ad agire e sono autorizzate dall'Ufficiale dello stato civile.
3. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.
4. Le esumazioni straordinarie sono effettuate da personale preposto a tale attività, e qualora sia ritenuta necessaria per particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria può essere richiesta la presenza di personale della ATS.

#### **Art. 39 Estumulazioni**

1. Per estumulazione si intende l'estrazione dal tumulo di un feretro precedentemente ivi sepolto.
2. Le estumulazioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. I loculi, gli ossari e/o le nicchie cinerarie che vengono liberati a seguito delle operazioni delle estumulazioni effettuate, sono destinati a nuove tumulazioni, secondo un criterio di rotazione.
3. Se un cadavere, già sepolto, viene estumulato, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, da parte del personale tecnico-ispettivo dell'AST la sostituzione del feretro o la foratura della lamiera metallica in zinco, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
4. Le estumulazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni ordinarie e/o straordinarie:
  - a) nei mesi da giugno ad agosto;
  - b) quando trattasi di cadavere di persone morte per malattia infettiva contagiosa o portatore di radioattività, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ATS competente dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali preposti.
6. Qualora alla scadenza della concessione e al termine del preavviso relativo all'operazione di estumulazione ordinaria non pervenga alcuna comunicazione scritta da parte di coniuge parenti o aventi causa, ovvero gli stessi non risultino reperibili, l'estumulazione potrà essere consentita solamente a seguito di accertamenti e verifiche effettuate dall'Ufficio servizi cimiteriali. In caso di accertata irreperibilità dei parenti, il Responsabile dell'Ufficio servizi cimiteriali comunicherà agli addetti incaricati dove collocare i resti mortali di ciascun defunto.

#### **Art. 40 Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono trascorso il periodo di concessione, a seconda delle necessità e delle disposizioni della Giunta Comunale.



2. Le estumulazioni ordinarie possono aver luogo esclusivamente durante i mesi da gennaio a maggio e da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS.
3. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che vi provvede con propria ordinanza.
4. Agli operatori cimiteriali preposti spetta accertare l'identità del cadavere estumulato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno al momento della estumulazione.
5. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti estumulati sono:
  - a) trasferimento in fossa, posta in un reparto appositamente individuato denominato di seconda sepoltura, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi). In tali casi i resti mortali devono essere deposti in contenitori di materiale biodegradabile oppure la cassa in zinco che contiene il cadavere deve essere adeguatamente aperta al fine di consentire il processo di mineralizzazione. È consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino carattere di tossicità o di nocività e abbiano caratteri tali da non inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive. Nel caso di non ricorso all'uso di additivi il periodo viene fissato pari a 5 anni, mentre nel caso in cui vi si ricorra viene stabilito pari a 2 anni;
  - b) trasferimento in cassette di zinco destinate ai resti ossei nell'ipotesi in cui il cadavere abbia completato la mineralizzazione; tali cassette possono essere introdotte all'interno di loculi ossario, loculi o tombe private in concessione previa richiesta degli aventi diritto;
  - c) avvio a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previo assenso degli aventi diritto ad agire.
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti mortali o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione (90 giorni), si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dall'Amministrazione comunale, indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consentire nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione e nell'avvio alla cremazione.
7. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali e gli altri ornamenti del loculo, dell'ossario o della nicchia cineraria saranno depositati in uno spazio idoneo per un periodo massimo di 6 mesi, trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà dell'Amministrazione comunale che eventualmente ne può disporre anche l'avvio a discarica.
8. È esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di estumulazioni in fosse destinate all'inumazione.
9. L'estumulazione ordinaria delle sepolture deve essere effettuata durante la prima operazione massiva utile dopo il termine di scadenza della concessione.

#### **Art. 41 Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione, sono ammesse esclusivamente in caso di:
  - a) provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
  - b) a richiesta dei famigliari, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, esclusivamente per cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie, di cui al presente articolo sono richieste o ordinate con apposita istanza da parte dei soggetti aventi titolo ad agire e sono autorizzate dall'Ufficiale dello stato civile.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.



4. Le estumulazioni straordinarie sono effettuate dal personale dell'Amministrazione comunale o dal gestore dei servizi cimiteriali e la presenza di personale della ATS può essere richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico- sanitaria.

#### **Art. 42 Avvisi di scadenza per esumazioni/estumulazioni ordinarie**

1. L'informativa alla cittadinanza circa le sepolture in scadenza e i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione/estumulazione massiva è eseguita preventivamente con pubbliche affissioni all'albo pretorio on-line e all'ingresso del cimitero, in occasione della commemorazione dei defunti, con una durata minima di 90 giorni. Contestualmente si provvederà a inviare ai parenti del defunto o agli aventi causa una comunicazione scritta, indicando le modalità nonché il termine entro il quale gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
2. L'ufficio servizi cimiteriali, annualmente:
  - a) registra, avvalendosi esclusivamente di sistemi informatici, le operazioni cimiteriali di esumazione/estumulazione ordinaria;
  - b) stende elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle tumulazioni per le quali è attivabile l'esumazione/estumulazione ordinaria.

#### **Art. 43 Esumazioni/estumulazioni a pagamento e gratuite**

1. Le tariffe relative ai costi delle esumazioni/estumulazioni ordinarie/straordinarie sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta comunale tenendo conto della tipologia di sepoltura e della complessità delle operazioni connesse a ciascuna di tali tipologie.
2. I costi relativi alle operazioni di esumazione/estumulazione sono a carico dei parenti fino al terzo grado o degli aventi causa del defunto.
3. Qualora alla scadenza della concessione e al termine del preavviso relativo alle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria non pervenga alcuna comunicazione da parte di parenti o aventi causa, ovvero gli stessi non risultino reperibili, l'estumulazione potrà essere consentita solamente a seguito di accertamenti e verifiche effettuate dall'Ufficio servizi cimiteriali. In caso di accertata irreperibilità dei parenti, le spese di esumazione/estumulazione saranno anticipate dall'ente e poi addebitate agli obbligati anche eventualmente individuati in un momento successivo.
4. I costi relativi a eventuali diverse tipologie di sepoltura sono a totale carico dei parenti fino al terzo grado o degli aventi causa del defunto che vi dovranno provvedere all'atto di effettuazione della traslazione.
5. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della relativa tariffa da parte dei parenti fino al terzo grado o degli aventi causa del defunto. Per le esumazioni/estumulazioni straordinarie richieste dall'Autorità giudiziaria, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 44 Traslazione dei feretri all'interno del cimitero**

1. La traslazione del feretro all'interno del cimitero comunale è consentita, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal presente *Regolamento*, previa rinuncia scritta della concessione in corso e senza diritto al rimborso dell'eventuale periodo di concessione non usufruito, esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) all'atto del decesso di uno dei ricongiungenti, presentando debita istanza, al fine di avvicinare fra loro familiari e precisamente coniugi (o conviventi risultanti dall'Anagrafe Comunale), genitori/figli, fratelli/sorelle;
  - b) traslazione di feretro/resti mortali/urna cineraria al fine di riunire due o più defunti, a condizione che dall'operazione ne derivi almeno un loculo libero nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
2. Nell'ambito delle operazioni di traslazione, la durata complessiva della concessione deve rispettare quanto previsto dalle specifiche disposizioni del presente *Regolamento*.
3. Le operazioni di traslazione sopra individuate sono sottoposte alle condizioni ed al pagamento delle relative tariffe, approvate con apposito atto della Giunta Comunale.



#### **Art. 45 Raccolta dei resti mortali**

1. I resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in altra sepoltura privata da effettuarsi con cassette di zinco o con urne cinerarie, dotate di targhetta con i dati identificativi del defunto, destinate a loculi, loculi ossario o tombe in concessione. Tale operazione è soggetta ai costi stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Il collocamento dei resti mortali (cassetta resti ossei o urna cineraria) dei defunti deve essere richiesta da parenti e/o affini (in ordine di grado) o aventi causa, con il contestuale assenso del concessionario.

#### **Art. 46 Oggetti da recuperare**

1. Qualora, nel corso di esumazioni o estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli operatori cimiteriali preposti al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ente.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al competente Ufficio comunale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo massimo di due mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, possono essere liberamente alienati dall'Amministrazione comunale e il ricavato viene destinato agli interventi di miglioramento della struttura cimiteriale.

#### **Art. 47 Recupero e smaltimento dei materiali**

1. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
2. Su richiesta scritta degli aventi diritto, da presentarsi entro il termine fissato nell'informativa di cui all'articolo 42 del presente *Regolamento*, il competente Ufficio comunale può autorizzare il recupero e/o il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e, nel caso di reimpiego, rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale.
3. Al momento delle esumazioni o delle estumulazioni, in assenza della specifica richiesta di cui al presente articolo, i materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà dell'Amministrazione comunale che vi provvede come indicato nel presente Regolamento.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dall'Amministrazione comunale all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
5. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali o di opere di loro proprietà in caso di traslazione dei defunti o in favore di sepolture di coniugi parenti o affini entro il secondo grado purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per le sepolture in cui si intende utilizzarli.
6. Ricordi strettamente personali, comprese le foto ceramiche, collocati sulla sepoltura oggetto di esumazione/estumulazione, possono essere, previa richiesta scritta, restituiti alla famiglia.

#### **Art. 48 Chiusura del cimitero**

1. Nel corso delle operazioni di esumazione/estumulazione, il cimitero deve restare chiuso al pubblico fino al termine delle stesse.

### **Capo V – CREMAZIONE**

#### **Art. 49 Crematorio**

1. L'Amministrazione comunale, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino ovvero di quello eventualmente convenzionato.



### **Art. 50 Autorizzazione alla cremazione**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei famigliari o di loro incaricato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della l 130/2001 e dall'articolo 12 del Reg. regionale 4/2022, sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74-77 del Codice Civile o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* (di seguito DPR 445/2000).
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti in associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti o da chi esercita la patria potestà.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere è subordinato all'acquisizione della seguente ulteriore documentazione:
  - a) Copia del certificato necroscopico su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
  - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
  - c) eventuale documentazione relativa alle volontà del defunto in ordine alla dispersione delle proprie ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria;
  - d) attestazione medica che garantisca che il defunto non era portatore di pace-maker o apparecchiature similari.
6. La cremazione di prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla competente ATS, a norma delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.
7. La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Amministrazione comunale previa acquisizione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 dell'assenso del coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi. Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi non è richiesta la documentazione di cui al comma 5 del presente articolo.
8. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo ad agire, si applica la medesima procedura prevista dal precedente comma.
9. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ATS segnalare all'Amministrazione comunale, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.
10. Il cimitero deve avere un ossario comune destinato a raccogliere, in perpetuo e collettivo, le ossa provenienti dalle esumazioni/estumulazioni e dai ritrovamenti.
11. È facoltà dell'Amministrazione comunale realizzare un'unica struttura che funga contestualmente da ossario comune e da cinerario comune.

### **Art. 51 Avvio al crematorio**

1. L'Amministrazione comunale, non essendo presente nel territorio comunale un forno crematorio, per procedere alla cremazione autorizza l'avvio all'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'ente gestore dell'impianto medesimo.



2. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 52 Urne cinerarie**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuse con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo individuo e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali il primo deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, il secondo da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero.
4. La destinazione delle ceneri può essere, a richiesta degli aventi titolo ad agire, la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione. Qualora nessuno abbia provveduto per alcuna delle destinazioni, le ceneri vengono collocate nel cinerario o ossario comune.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui al presente *Regolamento*, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni della competente ATS nel caso di presenza di nuclei radioattivi.

#### **Art. 53 Consegna e affidamento delle ceneri**

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
2. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. L'Ufficiale di stato civile rilascerà apposita autorizzazione all'affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 73, comma 5, della L.reg. 33/2009, secondo il modello conforme all'allegato 6 della dgr 20278/2005, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna e sottoscriverà il relativo verbale di consegna, la conoscenza delle norme circa i reati possibili relativamente alla dispersione non autorizzata delle ceneri, delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario/ossario comune o provvedere alla loro tumulazione.
8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
9. L'Amministrazione potrà effettuare, ove lo ritenga opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
10. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi trasferiscano la residenza anagrafica, devono darne comunicazione all'ufficiale di stato civile.



### **Art. 54 Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, a norma delle vigenti disposizioni nazionali e regionali e secondo la volontà propria del defunto, risultante da atto scritto in una delle seguenti forme:
  - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione e dispersione delle ceneri dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una contraria dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera prescinde dall'eventuale parere contrario dei familiari.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al presente articolo.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata dal coniuge o, in base alla volontà del defunto espressa nelle forme di cui al presente articolo, dal convivente *more uxorio*, nonché da un parente, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto o, in mancanza di questi, dal personale autorizzato dall'Amministrazione comunale.
4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione, redatta su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, deve contenere l'esplicita indicazione della modalità di espressione della volontà da parte del defunto.
5. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato un documento in triplice esemplare, anch'esso su modello conforme all'allegato 5 della dgr 20278/2005, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e l'ufficiale dello stato civile. La terza copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nella fase di trasporto delle ceneri.
6. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario/ossario comune.
7. La dispersione delle ceneri può essere effettuata anche all'interno del cimitero, previo pagamento della tariffa che verrà stabilita dall'Amministrazione comunale, nel giardino delle rimembranze di futura realizzazione.
8. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

## **Capo VI – POLIZIA CIMITERIALE**

### **Art. 55 Orario**

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale. Gli orari devono risultare affissi all'ingresso del cimitero.
2. L'orario, di apertura è dalle 7:00 alle 19:30.
3. La struttura cimiteriale resta aperta, in ogni caso, fino al termine delle funzioni funebri e l'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico e vocale 15 minuti prima in modo tale che la chiusura avvenga all'ora prescritta.
5. L'apertura e chiusura del cancello è automatica.

### **Art. 56 Disciplina dell'ingresso**

1. L'accesso al cimitero, di norma, è pedonale, fatta eccezione per l'ingresso di mezzi adibiti al trasporto funebre e di mezzi necessari alla realizzazione di lavori di manutenzione o nuova costruzione all'interno della struttura.



2. All'interno del cimitero è vietato:
  - a) introdurre cani o altri animali, anche se tenuti a guinzaglio, salvo i cani-guida;
  - b) l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere austero del luogo;
  - c) alle persone di età inferiore a 6 anni quando non siano accompagnati da adulti.
3. I veicoli, con portata a pieno carico inferiore ai 10 q, possono introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo e previa regolare autorizzazione.
4. Il passaggio pedonale attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.
5. Ogni lavoro da eseguire nel cimitero sarà sospeso dal 20 ottobre al 10 novembre di ogni anno, in occasione della celebrazione della ricorrenza dei morti.
6. Ogni lavoro da eseguire nel cimitero è sospeso nei giorni pre-festivi.
7. Il cimitero deve essere dotato di un numero adeguato e sufficiente di annaffiatoi e materiale di pulizia. È fatto obbligo ai visitatori di usarli con cura e diligenza e di riporli negli appositi spazi.

### **Art. 57 Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolar modo:
  - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi e altri oggetti;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi e contenitori;
  - f) accumulare neve sui tumuli;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere su lapidi e muri;
  - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del competente Ufficio comunale e l'assenso dei familiari interessati;
  - i) turbare il libero svolgimento dei cortei funebri, riti religiosi o commemorazioni;
  - j) assistere all'esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti o aventi diritto del defunto e non preventivamente autorizzati dal competente Ufficio comunale;
  - k) svolgere qualsiasi attività commerciale, ambulante e non;
  - l) praticare l'accattonaggio o la questua;
  - m) disturbare in qualsiasi modo i dolenti, specie con l'offerta di servizi ed oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
  - n) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
2. I divieti di cui al comma precedente, in particolar modo per i punti g), h), i), j), k), l), m) e n) sono estesi anche alle immediate vicinanze dei cimiteri e relativi parcheggi.
3. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
4. È fatto obbligo all'utente, in occasione della sostituzione dei fiori, di provvedere a riporre gli stessi negli appositi contenitori predisposti all'interno del cimitero. L'acqua del contenitore dovrà essere versata in fognatura e non sparsa sul terreno, per evitare esalazioni maleodoranti.
5. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.
6. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del cimitero o di polizia locale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.
7. Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del competente Ufficio comunale.
8. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi fioriere e/o giardinetti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico



li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione. Nel cimitero si avrà cura di provvedere alla sfalcatura e successiva eliminazione delle erbe infestanti.

9. Al fine di garantire quanto più possibile l'omogeneità anche degli arredi, l'Amministrazione comunale si riserva di uniformarli attraverso uno specifico atto da parte dell'organo competente.
10. I portalampada dovranno essere predisposti adeguati per una lampada alimentata con energia elettrica o da fotovoltaico.

#### **Art. 58 Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente *Regolamento* è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria (DPR 285/90 e L. 689/81), salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Rd 1256/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).

#### **Art. 59 Manutenzioni**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al competente Ufficio comunale.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono, in solido, a carico dei privati concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che l'Amministrazione comunale ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. Le spese di manutenzione ordinaria per tombe nei campi comuni, loculi, nicchie cinerarie ed ossari sono a carico dei privati concessionari; sono inoltre a carico dei concessionari le opere che l'Amministrazione comunale ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
4. Le manutenzioni straordinarie sono a carico dell'Amministrazione comunale.
5. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine, così nei campi comuni e nella zona delle tombe private l'erba è frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte sono, ad opera del personale di servizio, raccolte e depositate nell'ossario comune da parte degli operatori preposti.
6. Dal cimitero vengono tolti d'ufficio i monumenti funebri copri fossa e/o le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vengono collocate. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro e la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che dovessero estendersi fuori dalle aree concesse o coprano le epigrafi in maniera tale da renderne impossibile la lettura, ovvero che non si addicano all'estetica del cimitero o che siano divenuti indecorosi.
7. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati perché vengano ripristinate condizioni di buona manutenzione e decoro. Nel caso di ulteriore inadempienza da parte dei concessionari, tutti gli oneri relativi agli interventi saranno a questi ultimi comunque addebitati.

### **TITOLO IV Concessioni**

#### **Capo I – CRITERI DI ASSEGNAZIONE, DURATA E TARIFFE DELLE CONCESSIONI**

##### **Art. 60 Tumulazioni, inumazioni e sepolture private**

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell'Amministrazione comunale.
2. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dall'Amministrazione comunale riguardano:
  - a) sepolture individuali a tumulazione (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture private per famiglie e collettività (tombe di famiglia o tombe collettive);



- c) campate di famiglia (serie di loculi a fascia, posti verticalmente dall'alto verso il basso concessi in uso di norma a un'unica famiglia);
  - d) sepolture individuali ad inumazione (fosse);
  - e) lapidi ricordo.
3. Alle sepolture contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990 e dal Reg.region. 4/2022.
  4. La concessione è stipulata ai sensi delle normative vigenti, previa assegnazione del manufatto da parte del competente Ufficio comunale.
  5. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare dal contratto sopra richiamato, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
    - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere;
    - b) la durata;
    - c) il concessionario (persona fisica o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante protempore) che richiede e stipula il contratto di concessione del manufatto;
    - d) il/i soggetto/i destinato/i ad esservi accolto/i;
    - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
  6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito e approvato dal competente Organo comunale.
  7. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma soltanto all'uso della stessa, con divieto di trasferimento sia per vendita che per donazione a terzi, pena l'annullamento dell'atto di concessione stessa, salvo quanto disposto dal successivo comma 9.
  8. La concessione, viene stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio servizi cimiteriali a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
  9. L'area per tombe di famiglia e le tombe di famiglia possono essere concesse a:
    - a) una o più persone;
    - b) una famiglia;
    - c) una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
    - d) enti, corporazioni o fondazioni.
  10. Nel primo e nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Nel caso di rinuncia di una famiglia cointestata, come previsto alla lettera c) del comma 9, la concessione continua a favore della famiglia che intende mantenere il contratto.
  11. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alle lettere b) e c) del comma 8, sono compresi:
    - a) gli ascendenti e i discendenti in linea retta di qualunque grado;
    - b) i fratelli e le sorelle consanguinei;
    - c) il coniuge.
  12. Non può essere fatta concessione di tombe di famiglia e di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera d) del comma 8, è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente, alla corporazione o alla fondazione concessionarie. Tale diritto si esercita, comunque, in tutti i casi, fino al completamento della capienza del sepolcro.
  13. La sepoltura in tombe private di cadaveri di persone che siano state conviventi dei concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, è consentita qualora vi sia il consenso scritto di almeno uno dei concessionari, il quale ha avuto cura di ottenere lo stesso dagli altri contitolari, dimostrando con un'autocertificazione e presentando richiesta scritta all'Ufficiale di stato civile.
  14. Le cellette ossario sono inoltre concesse per tumulare i resti mortali o le ceneri esclusivamente quando si tratti di persone delle quali sia residente nel Comune il coniuge o il convivente, l'ascendente o il discendente di primo grado (genitore o figlio) e il collaterale di secondo grado (fratello o sorella).



15. Nel cimitero nuovo, la concessione dei loculi, degli ossari o dei cinerari avviene seguendo l'ordine dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, seguendo la numerazione progressiva predefinita, in base alla data e all'ora del decesso. nel cimitero storico, l'assegnazione di loculi per i feretri, le cassette resti ossei e le urne cinerarie, non segue una numerazione progressiva, ma al cittadino è lasciata libera scelta.

#### **Art. 61 Durata e tariffe**

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal presente *Regolamento* e comunque di durata mai superiore ai 99 anni.
2. La durata è fissata in:
  - a) 99 anni non rinnovabili per le tombe di famiglia o cappella (trascorsi i 99 anni i concessionari possono richiedere il riacquisto a cui verrà applicato il costo vigente all'atto di richiesta);
  - b) 50 anni non rinnovabili per le tombe di famiglia o cappella (trascorsi i 50 anni i concessionari possono richiedere il riacquisto a cui verrà applicato il costo vigente all'atto di richiesta);
  - c) 20 anni per gli ossari e gli spazi cimiteriali per inumazioni in nuda terra (fosse);
  - d) 25 o 40 anni per i loculi e le nicchie cinerarie;
  - e) 2 o 5 anni per le inumazioni di salme di indecomposti, conseguenti a estumulazioni ed esumazioni.
3. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, che normalmente coincide con la data di sepoltura.
4. Le cassette dei resti mortali/urne cinerarie, derivanti da operazioni conseguenti a estumulazioni/esumazioni straordinarie, collocate successivamente alla prima sepoltura nei loculi e/o cellette ossario, rispettano la scadenza della concessione originaria.
5. L'individuazione delle tariffe relative alle concessioni/rinnovi di ogni forma di sepoltura e a qualsiasi altro genere di servizio/prestazione è riservata alla Giunta comunale.
6. Il pagamento del corrispettivo delle sepolture individuali deve essere eseguito entro 30 giorni dalla richiesta; in caso di richiesta di rateizzazione, il numero di rate autorizzabili non può superare i 24 mesi dalla data della concessione.
7. Il pagamento dovuto per la concessione di sepolture private deve essere eseguito con le modalità e i termini stabiliti nell'atto concessorio.
8. In caso di violazione da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nel presente articolo, o di quelle facenti parte dell'atto concessorio, nel caso di sepoltura privata, l'Amministrazione comunale provvede al recupero coattivo delle somme dovute, a norma di legge.
9. Per l'allacciamento alla rete elettrica delle lampade votive, è imposto il pagamento di un diritto il cui importo è fissato dall'Amministrazione comunale.
10. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, che comunque non può mai essere superiore ai 99 anni.

#### **Art. 62 Uso tombe di famiglia**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato al concessionario, al coniuge e ai parenti prossimi, ovvero alle persone regolarmente iscritte dall'ente concessionario (corporazione, istituto, fondazione, ecc.) fino al completamento della capienza della sepoltura e salvo diverse indicazioni contenute all'interno della convenzione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta come di seguito:
  - a) da ascendenti a discendenti in linea diretta di qualunque grado;
  - b) dai fratelli e dalle sorelle;
  - c) dal coniuge o convivente;
  - d) dai genitori e dalle nuore.
3. Il sottoscrittore di una concessione per una sepoltura privata ha implicitamente diritto a seppellirvi gli ascendenti e discendenti in linea retta.



4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare al servizio anagrafe che ne dichiarerà il nullaosta.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra richiamati.
6. La concessione conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile salvo il caso di decesso del concessionario. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. In caso di rinuncia alla concessione in corso di validità, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla riassegnazione tramite bando pubblico senza alcun rimborso.

#### **Art. 63 Prenotazione della sepoltura**

1. Al momento del decesso e qualora le disponibilità cimiteriali lo consentano, il coniuge e/o i discendenti diretti di primo grado (figli) del defunto possono inoltrare richiesta di prenotazione all'ufficio servizi cimiteriali per riservare il loculo al coniuge o al discendente diretto di primo grado del defunto stesso.
2. Se non rientrante nelle condizioni di cui al comma 1 non è prevista alcuna possibilità di prenotazione del loculo.

#### **Art. 64 Assegnazione gratuita**

1. L'Amministrazione comunale può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati a inumazione o tumulazione di cadaveri, ceneri e resti mortali per:
  - a) cittadini benemeriti o che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
  - b) cittadini deceduti in situazioni dichiarate di "lutto cittadino";
  - c) parroci che abbiano prestato servizio presso le comunità del paese e che abbiano chiaramente manifestato il desiderio di essere sepolti presso il cimitero locale;
  - d) cittadini indigenti, come meglio specificato all'articolo 4 comma 2 lettera b) del presente *Regolamento*.

### **Capo II - RINNOVO, PROROGA E SUBENTRO**

#### **Art. 65 Rinnovo e proroga**

1. Per le concessioni di loculi/ossari e fosse per l'inumazione dei feretri già scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito effettuare un rinnovo fino al raggiungimento massimo dei 60 anni, applicando i costi e le modalità vigenti alla data della stipula della concessione di rinnovo.
2. Per le concessioni non ancora scadute alla data di approvazione del presente regolamento è consentito un primo rinnovo minimo di 15 anni, oltre il quale sarà possibile rinnovare fino al raggiungimento massimo dei 60 anni, applicando i costi e le modalità vigenti alla data della stipula della concessione di rinnovo.
3. Per tutti i casi non rientranti nei punti precedenti, l'Amministrazione comunale si riserva di decidere, mediante approvazione di specifico atto, valutando i singoli casi.

#### **Art. 66 Subentro**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al competente Ufficio servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti dell'Amministrazione comunale.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal competente Ufficio servizi cimiteriali esclusivamente nei confronti degli aventi diritto, che assumono la qualità di concessionari.



3. La concessione viene a estinguersi, trascorso il periodo di validità, quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al competente Ufficio comunale, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni ad enti od istituti per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura per le inumazioni, o decorsi 30 anni per le tumulazioni, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Capo III - REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA ED ESTINZIONE**

#### **Art. 67 Revoca**

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, per modificazione del cimitero, per motivi d'interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità, per motivi di tutela di opere d'interesse storico-artistico, oppure per qualsiasi altra ragione legittimata da disposizioni normative.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Responsabile dell'Ufficio comunale dei relativi presupposti, e viene accordato agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero stesso in zona o costruzione indicate dal competente Ufficio comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova o a una sepoltura provvisoria in attesa della realizzazione della nuova. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione comunale deve dare notizia, mediante comunicazione scritta, al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line ed affissione alle bacheche cimiteriali per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
3. Le concessioni di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, secondo quanto prescritto all'articolo 92 del DPR 285/1990.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 68 Decadenza**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla corretta manutenzione della sepoltura;
  - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) in caso di estinzione della famiglia del concessionario e del defunto;
  - f) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - g) in caso di incuria e abbandono della sepoltura;
  - h) in caso di difformità non sanabili delle opere rispetto a quanto autorizzato dal competente ufficio comunale;
  - i) in caso di sepoltura di non aventi titolo.
2. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
3. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
4. Nei casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio on-line e nelle bacheche cimiteriali per la durata di 60 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando l'Amministrazione comunale o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di nominativi e indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe del comune di residenza.



5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra all'interno dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del D. Lgs 267/2000 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.
6. Pronunciata la decadenza, è disposta la traslazione del feretro o dei resti o delle ceneri nel campo di inumazione, nell'ossario/cinerario comune e il tumulo ritorna nella completa disponibilità del Comune senza che ciò possa dar luogo ad alcuna richiesta di eventuali rimborsi o indennizzi da parte del concessionario.
7. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico deve procedere alla demolizione delle opere o al loro restauro o alla loro riassegnazione a seconda dello stato in cui si trova il manufatto restando i materiali e le opere nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.
8. Anche nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il competente Ufficio comunale provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 69 Rinuncia**

1. Nel caso di rinuncia o abbandono, da parte di singoli o di famiglie, di posti già avuti in concessione, l'Amministrazione comunale ha diritto di rientrarne in pieno uso e possesso, venendo automaticamente anche in possesso delle opere murarie costruite nel sepolcro o sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Qualora la sepoltura abbandonata sia temporanea, quando la nuova sepoltura comporti un corrispettivo superiore a quello corrispondente agli anni non usufruiti della sepoltura che si abbandona (prima concessione), il concessionario provvederà al versamento della differenza di canone. Quando la nuova sepoltura comporti un corrispettivo inferiore a quello corrispondente agli anni non usufruiti della prima concessione, al concessionario non spetterà alcun rimborso e la nuova concessione sarà disposta senza corrispettivo, con il solo pagamento delle spese contrattuali e accessorie.
3. Nel caso di trasferimento a cimitero di altro Comune non si farà luogo al rimborso della parte della somma versata corrispondente agli anni non usufruiti.
4. Nel caso di concessioni a tempo determinato di durata inferiore a 30 anni, l'Amministrazione comunale può accettare la rinuncia quando il cadavere venga trasferito in altra sede senza alcun altro rimborso per gli anni non goduti.
5. Nel caso di concessioni a tempo determinato di durata pari a 99 anni o perpetua, l'Amministrazione comunale può accettare la rinuncia a condizione che le sepolture retrocesse siano libere o liberabili da feretri, ossa o ceneri.
6. Le rinunce sopra specificate non possono essere soggette a vincoli o a condizioni alcuni.

#### **Art. 70 Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del Reg. regionale 4/2022.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere al gestore del cimitero di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, provvede il gestore del cimitero, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in fossa di inumazione o in cinerario/ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.

### **TITOLO V**

#### **Lavori privati nel cimitero e imprese di pompe funebri**

##### **Capo I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI**



### **Art. 71 Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie che non siano riservate all'Amministrazione comunale, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Chiunque lavori all'interno del cimitero deve sottostare alle disposizioni scritte impartite dal competente Ufficio tecnico comunale, nonché alla normativa vigente in materia.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma che precede gli imprenditori dovranno munirsi di specifica autorizzazione del Responsabile dell'Area tecnica.
3. Per le riparazioni semplici, la pulitura di monumenti, la fornitura di lapidi, croci, vasi, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il nulla osta da parte dei competenti uffici comunali inviando una comunicazione scritta preventiva eventualmente corredata, se necessario, da schemi anche semplificati degli interventi previsti.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

### **Art. 72 Autorizzazioni e permessi di costruzione per sepolture private**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, in conformità alle previsioni del Piano Cimiteriale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero di feretri, cassette resti ossei e urne cinerarie che possono essere accolti nel sepolcro.
2. Le sepolture private non devono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o intralciare il normale svolgimento dell'attività cimiteriale.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal competente Ufficio comunale.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1 del presente articolo.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

### **Art. 73 Recinzione delle aree e materiali di scavo**

1. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve cintare, a regola d'arte e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, ai dolenti e/o al personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del competente Ufficio comunale.
3. I materiali di scavo, previa vagliatura del terreno per la verifica di eventuali resti mortali e rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali, devono essere di volta in volta conferiti alle discariche autorizzate. Al termine dei lavori l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 74 Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati a terzi, ivi compresa l'Amministrazione comunale.
2. Qualora le opere edilizie e/o decorative venissero a cedere per qualunque motivo è cura del personale del cimitero ritirarli per essere distrutti o utilizzati per costruzioni nel cimitero. Qualora, si ravvisi l'immediato pericolo per l'incolumità pubblica ovvero qualora, nonostante preavviso, le parti pericolanti non fossero ritirate o riparate immediatamente dai concessionari, è cura del personale provvedere come descritto.



### **Art. 75 Circolazione dei mezzi e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio tecnico. La sosta lungo i percorsi è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Il terreno adiacente alla costruzione deve essere mantenuto ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e simili.

### **Art. 76 Orario di lavoro e sospensione dei lavori**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Area tecnica.
2. È vietato lavorare nei giorni prefestivi e festivi, salvo particolari esigenze tecniche, verificate e autorizzate dal competente Ufficio comunale, nonché durante lo svolgimento di riti funebri e nei 30 minuti che lo precedono e lo seguono.
3. In occasione della Commemorazione dei Defunti, per il periodo compreso fra il 20 ottobre e il 10 novembre, le imprese devono sospendere tutte le attività lavorative e devono provvedere al ripiegamento del cantiere con la sistemazione dei materiali giacenti in cantiere che non devono in alcun modo ridurre i percorsi.
4. Il Responsabile dell'Area tecnica può dettare istruzioni di comportamento relative all'introduzione e alla posa in opera di materiali per la realizzazione delle sepolture individuali o anche solo di lapidi per le sepolture individuali e stabilire un intervallo temporale, anche parzialmente diverso di quello di cui al comma che precede, per particolari situazioni o eventi.

### **Art. 77 Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il competente Ufficio comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture private e propone al Servizio Finanziario comunale, in caso di esito favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

## **Capo II - PERSONALE OPERANTE NEL CIMITERO**

### **Art. 78 Obblighi e divieti**

1. Il personale operante all'interno del cimitero è tenuto all'osservanza del presente *Regolamento*, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero stesso.
2. Il personale del cimitero è tenuto altresì a:
  - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti dei dolenti;
  - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
  - c) fornire ai dolenti le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte dei dolenti o delle ditte;
  - c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, compreso segnalare i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero;
  - d) trattenere, anche per terzi, cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave da denunciare agli organi competenti, il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti sopra richiamati e di quali risultanti dal presente *Regolamento* costituiscono violazione disciplinare.



**TITOLO VI**  
**Disposizioni finali**

**Capo I – DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 79 Assegnazione gratuita di sepoltura a Ministri di Culto**

1. All'interno del cimitero la chiesetta cattolica consacrata centrale è riservata alla inumazione o tumulazione dei feretri, dei resti ossei o delle ceneri dei Ministri di Culto che hanno prestato servizio presso la parrocchia di Coccaglio, nati nel comune di Coccaglio o che hanno manifestato desiderio di essere sepolti nel cimitero di Coccaglio.
2. Le sepolture di cui al comma che precede verranno effettuate gratuitamente.

**Art. 80 Planimetria della struttura cimiteriale**

1. Presso l'Ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dell'elenco dei concessionari. Detto registro deve trovare perfetta corrispondenza all'interno della planimetria della struttura cimiteriale predisposta e aggiornata presso l'Ufficio tecnico.
2. A ogni sepoltura rappresentata in planimetria viene attribuito un numero progressivo che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura all'interno del cimitero.
3. Sulla planimetria devono essere annotate le tipologie di sepoltura concesse in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale, ivi comprese le campagne di esumazione/estumulazione e le eventuali traslazioni di resti mortali all'interno della struttura cimiteriale ovvero in altri cimiteri.

**Art. 81 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. L'Ufficiale di Stato Civile per ogni defunto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura che gli viene consegnata dall'operatore cimiteriale preposto. L'operatore preposto iscrive l'avvenuta sepoltura su apposito registro cartaceo.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte, età al momento del decesso, data di sepoltura e numerazione progressiva attribuita a ciascuna sepoltura);
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) la data e il numero della concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) in caso di cremazione: il luogo di sepoltura/dispersione delle ceneri ovvero le generalità della/e persona/e a cui le ceneri sono state affidate e il luogo della loro custodia.
3. Il registro deve essere presentato a ogni richiesta degli organi di controllo.
4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della planimetria cimiteriale di cui all'articolo che precede.

**Capo II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 82 Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Per quanto non previsto dal presente *Regolamento* si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990 e del Reg. regionale 4/2022, nonché tutte le altre norme in vigore in materia di polizia mortuaria e adempimenti connessi in materia di igiene e sicurezza pubblica.



2. Il presente *Regolamento* si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.
3. Le disposizioni contenute nel presente *Regolamento* si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
4. Sarà cura degli Uffici comunali preposti, sulla base dei dati contenuti nello specifico gestionale informatico, individuare le sepolture di ogni ordine e tipo che non siano assistite da idonea documentazione relativamente ai diritti dei concessionari. Gli Uffici dovranno invitare questi ultimi, qualora individuabili, a produrre la documentazione attestante i loro eventuali diritti acquisiti in base a regolamenti precedenti. Decorso un anno da tale comunicazione senza che venga prodotta la documentazione richiesta sarà data la facoltà di regolarizzare la concessione, esistente solo di fatto, sulla base delle norme di cui al presente *Regolamento* e di tutti gli atti conseguenti adottati dal Comune (durata della concessione, tariffe, ecc.) diversamente le sepolture cadranno nella piena disponibilità del Comune.
5. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto di regolamenti precedenti è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di cui trattasi.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, nuovo *Regolamento*.

### **Art. 83 Norma finale e di rinvio**

1. Sono abrogati il previgente Regolamento di Polizia Mortuaria e ogni altro atto o disposizione che risulti in contrasto con il presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore e in particolare al DPR 285/1990, alla l 130/2001, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, alla L.reg. 33/2009, e al Reg. regionale 4/2022.



# SCHEMI GRADI PARENTELA E AFFINITÀ

## Schema gradi di parentela

Parenti di primo grado	Figli Genitori
Parenti di secondo grado	Nipoti Nonni Fratelli e sorelle
Parenti di terzo grado	Bis nipoti Bis nonni Nipoti (figli di fratelli o sorelle) Zii paterni o materni
Parenti di quarto grado	Pronipoti Cugini Prozii (fratelli dei nonni)
Parenti di quinto grado	Figli di pronipoti Figli di cugini Cugini dei genitori
Parenti di sesto grado	Figli di figli di cugini Figli dei cugini dei genitori

## Schema gradi di affinità parentale

Affini di primo grado	Suocero/a Genero/nuora Patrigno/matrigna
Affini di secondo grado	Cognato/a  Il cognato del coniuge non è affine, cioè non sono affini i cognati/e della moglie/marito, né sono affini tra di loro i mariti/mogli di due sorelle/fratelli
Affini di terzo grado	Marito/moglie dello/a zio/a Marito/moglie del/la nipote
Affini di quarto grado	Marito/moglie del/la pronipote Marito/moglie del/la prozio/a Marito/moglie del/la cugino/a



## Disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;*
- Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - *Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;*
- Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;*
- Regio Decreto 01 luglio 1937, n. 1379 - *Approvazione dell'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937;*
- Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055 - *Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938;*
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 - *Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;*
- Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - *Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria;*
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 - *Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285: circolare esplicativa;*
- Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 - *Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa;*
- Legge 1° aprile 1999, n. 91 - *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;*
- Decreto del Presidente della Repubblica 03 novembre 2000, n. 396 - *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1977, n. 127;*
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;*
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 - *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - *Norme generali sull'ordinamento pubblico del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*
- Decreto Presidente Repubblica 10 luglio 2003, n. 254 - *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;*
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 - *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*
- Regolamento Regionale del 14 giugno 2022 n. 4 - *Regolamento in attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).*

